

Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005

- Art. 1 finalità
- Art. 2 regime di aiuto
- Art. 3 definizioni
- Art. 4 soggetti beneficiari
- Art. 5 tipologia degli aiuti
- Art. 6 obiettivi
- Art. 7 necessità dell'aiuto ed effetto di incentivazione
- Art. 8 finalità e contenuto del piano di ristrutturazione
- Art. 9 partecipazione finanziaria dell'impresa
- Art.10 condivisione dei costi di ristrutturazione
- Art. 11 principio dell'aiuto una tantum
- Art. 12 modalità di presentazione della domanda di aiuti
- Art. 13 obblighi dell'impresa
- Art. 14 caratteristiche degli aiuti
- Art. 15 modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti
- Art. 16 modalità di concessione e di erogazione dei contributi in conto capitale
- Art. 17 modalità di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c)
- Art. 18 commissione tecnica
- Art. 19 verifica dell'attuazione del regime di aiuto
- Art. 20 trasparenza
- Art. 21 durata
- Art. 22 entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti per la realizzazione di piani di ristrutturazione, di seguito aiuti, da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n.15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 2
(Regime di aiuto)

1. Gli aiuti sono concessi in osservanza delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C249 del 31 luglio 2014.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **impresa**: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 193 del 1 luglio 2014;
- b) **microimpresa**: un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- c) **piccola impresa**: un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- d) **media impresa**: un'impresa che occupa meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- e) **impresa in difficoltà**: l'impresa che, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Un'impresa è comunque sempre considerata in difficoltà se si trova in uno dei seguenti casi:
 - 1) società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, il che si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - 2) società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- f) **impresa di recente costituzione**: impresa per la quale non sono trascorsi tre anni dall'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- g) **prodotti agricoli**: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- h) **trasformazione di prodotti agricoli**: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- i) **produzione di prodotti agricoli**: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- j) **commercializzazione di prodotti agricoli**: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e ogni attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un

produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati adibiti a tale scopo;

k) anticipazione: accredito della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della Banca erogatrice mediante ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale emesso dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, di seguito denominata Direzione;

l) redditività a lungo termine: redditività di un'impresa che è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei costi dalla stessa sostenuti, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese che presentano i seguenti requisiti:
 - a) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli in regione;
 - b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI);
 - c) rientrano nella categoria di imprese in difficoltà;
 - d) realizzano piani di ristrutturazione al fine di permettere il ripristino a lungo termine della loro redditività;
 - e) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
2. Non sono ammesse a beneficiare di aiuti a norma del presente regolamento:
 - a) le imprese di recente costituzione, neppure nel caso in cui la loro situazione finanziaria iniziale sia precaria;
 - b) le imprese facente parte di un gruppo più grande, o che vengono da esso rilevate, salvo quando si possa dimostrare che le loro difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Per determinare se un'impresa sia indipendente o faccia parte di un gruppo si applicano i criteri di cui all'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Qualora un'impresa in difficoltà crei una controllata quest'ultima e l'impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo.

Art. 5

(Tipologia degli aiuti)

1. Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di:
 - a) finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e banche ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale;
 - b) contributi in conto capitale consistenti in erogazioni finanziarie;
 - c) riduzione degli oneri derivanti all'impresa dall'ammortamento di finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale 80/1982 o rimodulazione temporale del piano di ammortamento per la quota degli stessi finanziamenti erogata con capitale regionale.
2. Non è possibile cumulare l'erogazione delle diverse forme di aiuto per la realizzazione della stessa azione prevista dal piano di ristrutturazione.

Art. 6

(Obiettivi)

1. L'erogazione degli aiuti persegue congiuntamente due tipologie di obiettivi:

- a) un obiettivo specifico volto ad impedire l'uscita dal mercato dell'impresa in difficoltà;
 - b) un obiettivo di comune interesse che mira a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti di mercato.
2. Gli aiuti sono erogati relativamente a situazioni per le quali:
- a) l'uscita dell'impresa dal mercato comporta potenziali conseguenze negative più generali, complesse e diffuse in quanto la stessa è particolarmente innovativa, ha un alto potenziale di crescita o svolge un ruolo sistemico essenziale nel territorio regionale o nel suo settore produttivo avendo l'impresa sviluppato estesi collegamenti con altre imprese locali o regionali;
 - b) l'uscita dell'impresa dal mercato produrrebbe una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche.

Art. 7

(Necessità dell'aiuto ed effetto di incentivazione)

1. L'erogazione degli aiuti è condizionata alla dimostrazione che, nel caso di uno scenario alternativo credibile che non comporti l'erogazione degli aiuti, l'impresa sarebbe stata oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione in modo tale da non raggiungere l'obiettivo di interesse comune individuato all'articolo 6, comma 1 o di raggiungerlo in misura minore.

Art. 8

(Finalità e contenuto del piano di ristrutturazione)

1. Il piano di ristrutturazione è finalizzato al ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa intervenendo in termini realistici, coerenti e di ampia portata sulle cause delle perdite pregresse.
2. Il piano di ristrutturazione può comportare una o più delle seguenti azioni:
 - a) riorganizzazione e razionalizzazione delle attività d'impresa su una base di maggiore efficacia, anche con l'abbandono delle attività in perdita;
 - b) ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;
 - c) diversificazione dell'attività d'impresa mediante l'introduzione di nuove attività redditizie.
3. La ristrutturazione può comportare anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti. In questo caso sono prese in considerazione unicamente le posizioni debitorie contratte con le banche e certificate dalle stesse come riconducibili all'esercizio dell'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
4. Il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole ed il più breve possibile e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future che escludano ogni nuovo aiuto di Stato non contemplato dal piano di ristrutturazione.
5. Il piano di ristrutturazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) le cause delle difficoltà dell'impresa e le sue debolezze;
 - b) il modo in cui le misure di ristrutturazione proposte pongono rimedio ai predetti problemi;
 - c) le necessarie informazioni sul modello aziendale dell'impresa, tra cui informazioni sulla struttura organizzativa, sui finanziamenti e su tutti gli altri aspetti pertinenti, atte a dimostrare il modo in cui il piano promuove la sua redditività a lungo termine;
 - d) le valutazioni circa il fatto che le difficoltà dell'impresa avrebbero potuto essere evitate con un intervento adeguato e tempestivo; in caso affermativo, il piano deve dimostrare che sono state apportate opportune modifiche gestionali. Se le difficoltà derivano da carenze nel suo modello aziendale, il Piano deve prevedere le opportune modifiche.
6. I risultati attesi della ristrutturazione devono essere dimostrati sia in uno scenario di base che in uno scenario pessimistico. A tale fine, il piano di ristrutturazione deve tener conto, tra l'altro, della situazione attuale e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante del prodotto, nonché dei principali fattori di costo del settore, deve presentare ipotesi di base e pessimistiche e tener

conto altresì dei punti di forza e delle debolezze specifiche del beneficiario. Le ipotesi devono essere confrontate con parametri settoriali adeguati e, se del caso, essere adattate in base alle circostanze specifiche del territorio e del settore in cui opera l'impresa.

7. Il ripristino della redditività dell'impresa consiste principalmente nel risultato di misure di risanamento interne, che prevedono in particolare l'abbandono delle attività che nel medio termine resterebbero strutturalmente in perdita, mentre non deve dipendere da ipotesi ottimistiche relative a fattori esterni, quali variazioni dei prezzi, della domanda o dell'offerta di risorse scarse, né può essere legato all'ipotesi che l'impresa ottenga risultati superiori al mercato o ai suoi concorrenti oppure avvii ed espanda nuove attività nelle quali non ha alcuna esperienza di rilievo, salvo che ciò non sia debitamente giustificato e richiesto per motivi di diversificazione e di redditività.

8. Il piano di ristrutturazione non può prevedere interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio anteriormente alla presentazione della domanda di aiuti.

9. Il piano di ristrutturazione non può prevedere l'erogazione di aiuti consistenti in apporti di capitale che rafforzano la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio.

Art. 9

(Partecipazione finanziaria dell'impresa)

1. Il piano di ristrutturazione per le microimprese e le piccole imprese è realizzato con la partecipazione finanziaria dell'impresa almeno nel limite del 25 per cento del costo complessivo dell'intervento, elevato al 40 per cento per le medie imprese.

2. La partecipazione finanziaria dell'impresa ai costi di ristrutturazione deve avvenire con risorse proprie della stessa, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, o con risorse provenienti da nuovi investitori e deve includere misure analoghe a quelle degli aiuti concessi in modo da risultare comparabile agli aiuti medesimi sotto il profilo delle conseguenze sulla posizione di solvibilità o di liquidità del beneficiario.

3. La partecipazione finanziaria dell'impresa deve essere reale, ossia concreta, escludendo i futuri profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere quanto più elevata possibile. Il contributo dello Stato o di un'impresa pubblica ai costi di ristrutturazione può essere preso in considerazione soltanto a condizione che sia privo di elementi di aiuto. L'aiuto contenuto nei finanziamenti è calcolato in conformità alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C14 del 19 gennaio 2008.

Art. 10

(Condivisione dei costi di ristrutturazione)

1. Gli aiuti sono concessi a condizioni tali da comportare un'adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti facendo sì che di norma gli azionisti storici e, se necessario, i creditori subordinati, si sobbarchino integralmente le perdite.

2. I creditori subordinati devono contribuire ad assorbire le perdite attraverso la conversione in capitale o la riduzione di valore del capitale dei pertinenti strumenti e l'erogazione degli aiuti avviene solo dopo che le perdite sono state integralmente contabilizzate e imputate agli attuali azionisti e ai detentori di debito subordinato. A tal fine la situazione patrimoniale dell'impresa viene accertata al momento della concessione dell'aiuto.

3. Le imprese beneficiarie devono impegnarsi ad evitare, durante il periodo della ristrutturazione, deflussi di liquidità a favore dei detentori di capitale o di debito subordinato a meno che ciò non comprometta in modo sproporzionato coloro che hanno conferito capitale.

Art. 11

(Principio dell'aiuto una tantum)

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese in difficoltà per una sola operazione di ristrutturazione.
2. Gli aiuti non possono essere concessi all'impresa che ha già ricevuto in passato un aiuto per la ristrutturazione qualora siano trascorsi meno di dieci anni dalla fine del periodo di ristrutturazione o, se successiva, dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione.
3. Qualora un'impresa appartenente ad un gruppo abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione, il gruppo nel suo complesso e le altre imprese che ne fanno parte, ad eccezione dell'impresa che ha già beneficiato degli aiuti per la ristrutturazione, possono beneficiare degli aiuti a condizione che gli stessi aiuti non siano trasferiti dal gruppo o dalle altre imprese del gruppo all'impresa avente già beneficiato di aiuti per la ristrutturazione.
4. L'impresa che rileva elementi dell'attivo di un'altra impresa che ha già ricevuto un aiuto per la ristrutturazione può beneficiare degli aiuti per la ristrutturazione purchè non vi sia alcuna continuità economica tra l'impresa oggetto dell'acquisto e l'acquirente.
5. Per le imprese di produzione di prodotti agricoli, il termine di cui al comma 2 è ridotto a 5 anni.

Art. 12

(Modalità di presentazione della domanda di aiuti)

1. La domanda di aiuti è presentata alla Direzione e contiene i dati dell'impresa, l'entità e la tipologia degli aiuti richiesti.
2. Qualora l'impresa richieda il contributo in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la domanda di aiuti è presentata entro il termine del 31 marzo.
3. Qualora l'impresa richieda il finanziamento agevolato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), una copia della domanda è presentata alla banca prescelta e convenzionata.
4. La domanda è corredata della seguente documentazione:
 - a) piano di ristrutturazione;
 - b) eventuale certificazione della banca dalla quale emerge l'entità della posizione debitoria con la contestuale attestazione che la stessa posizione debitoria è conseguente all'esercizio dell'attività agricola;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso del requisito di micro, piccola o media impresa e l'eventuale percezione di altri aiuti per la ristrutturazione già concessi all'impresa.

Art. 13

(Obblighi dell'impresa)

1. Le imprese beneficiarie degli aiuti non possono richiedere nessun altro tipo di aiuto per tutta la durata della ristrutturazione.
2. Le imprese beneficiarie degli aiuti devono astenersi per tutta la durata della ristrutturazione da qualsiasi aumento della capacità produttiva.

Art. 14

(Caratteristiche degli aiuti)

1. Gli aiuti di cui all'articolo 5 sono erogati a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione.
2. I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono erogati per un importo massimo di due milioni per impresa, sotto forma di mutui della durata massima di venti anni, compreso il periodo di preammortamento, la cui durata massima viene determinata in 24 mesi.
3. I contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono erogati nella misura massima di 500.000,00 euro ad impresa.

4. Gli aiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono erogati, per un importo massimo di 500.000,00 euro ad impresa, per la remissione totale o parziale del debito relativo all'ammortamento della quota di finanziamento erogata con capitale regionale ai sensi della legge regionale 80/1982 o, relativamente alla medesima quota di finanziamento, per la rimodulazione temporale delle quote di ammortamento per una durata massima pari all'intero periodo di attuazione del piano di ristrutturazione e per un importo massimo dell'aiuto, espresso in equivalente sovvenzione lorda, pari a 200.000,00 euro ad impresa.

Art. 15

(Modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono erogati al tasso stabilito nella convenzione.
2. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dalla convenzione.
3. Il finanziamento è erogato di regola in due soluzioni, di cui la prima non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel piano di ristrutturazione.
4. Nel caso in cui il richiedente intenda procedere nell'esecuzione degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione prima dell'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Direzione può disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per una quota dell'importo richiesto per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione pari a quella stabilita in convenzione.
5. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione da parte dell'impresa alla banca dello stato di avanzamento nella realizzazione degli interventi predetti, a condizione che venga dimostrato l'integrale utilizzo del primo acconto.
6. Alla banca competono gli accertamenti e la trasmissione alla Direzione dello stato di avanzamento degli interventi di ristrutturazione.
7. La Direzione predispose il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.
8. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo assentito a mutuo; in ogni caso gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.
9. Non sono ammesse istanze di aumento dell'importo assentito a mutuo dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.
10. Ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione l'impresa presenta alla banca prescelta ed alla Direzione domanda di verifica di avvenuta realizzazione degli interventi medesimi.
11. La Direzione predispose il verbale di accertamento degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione del saldo.
12. Il finanziamento può essere somministrato anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli interventi di ristrutturazione, qualora l'impresa non abbia inteso in precedenza fruire dell'acconto predetto.
13. L'estinzione anticipata del mutuo può avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 16

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi in conto capitale)

1. I contributi in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono concessi, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei settori di intervento e delle priorità individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 68, della legge regionale 15/2005.

2. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 1 è rendicontata dall'impresa beneficiaria entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III della legge regionale 7/2000.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati ad avvenuta verifica dell'esecuzione degli interventi specificati nel piano di ristrutturazione per la quale l'impresa presenta alla Direzione la domanda; i contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale concesso per questa tipologia di aiuto, previa presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa.

Art. 17

(Modalità di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c)

1. Gli aiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono erogati all'atto della concessione e sono confermati o revocati in base alle risultanze della verifica dell'esecuzione degli interventi specificati nel piano di ristrutturazione per il quale l'impresa presenta alla Direzione la domanda.

Art. 18

(Commissione tecnica)

1. Presso la Direzione è istituita una commissione tecnica, di seguito commissione, composta da due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio, esterni all'Amministrazione regionale e da un componente interno all'Amministrazione appartenente alla categoria dirigenziale, al quale è attribuita la funzione di presidente della commissione.

2. La commissione fornisce al competente Servizio della Direzione supporto tecnico alle attività concernenti i procedimenti amministrativi avviati ai sensi del presente regolamento.

3. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni, rinnovabili.

4. I compensi dei componenti esterni sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 19

(Verifica dell'attuazione del regime di aiuto)

1. L'attuazione del regime di aiuto per la ristrutturazione è oggetto di verifica annuale; a tale fine la Direzione centrale, avvalendosi del supporto tecnico della commissione di cui all'articolo 18, predisponde annualmente una relazione sullo stato di attuazione e la trasmette alla Commissione europea.

2. La relazione annuale contiene le informazioni necessarie a dimostrare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione.

Art. 20

(Trasparenza)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web della Regione sul quale sono anche pubblicate le informazioni relative alla denominazione dei singoli beneficiari, la forma e l'importo degli aiuti concessi a ciascun beneficiario e la data della concessione degli aiuti.

Art. 21

(Durata)

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2020, ai sensi del punto 135 della Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01, recante Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Art. 22
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE